



COMUNE DI ARGENTERA

***** (PROVINCIA DI CUNEO) *****

Via Maestra n.44- Fraz. Bersezio 12010 Argentera (Cn)

Tel: 0171/96710 Fax: 0171/96.89.00 Sito: www.comune.argentera.cn.it

e-mail: comune.argentera@gmail.com PEC: argentera@cert.ruparpiemonte.it

CODICE FISCALE: 80003430040 P.IVA 01838100046

ORDINANZA SINDACALE N. 08/2017

Prot. n. 288P
VI-7

IL SINDACO

Avvalendosi delle facoltà di legge;

ista la rete di strade comunali, vicinali, interpoderali e piste forestali presenti sul territorio Comunale;

Considerate le difficoltà per il transito in tali strade a causa della presenza di piante, rami e cespugli lungo il ciglio e le scarpate, nonché durante le operazioni di sgombero neve;

Considerato il rischio d'incidenti causato dalla limitata visibilità per il transito sulle suddette strade, nonché il pericolo d'instabilità dovuto alla presenza di piante ed arbusti nelle scarpate a monte e a valle;

Constatato che i fondi adiacenti alle strade sopracitate sono di proprietà sia di privati sia del Comune;

Considerato il pericolo imminente per la pubblica incolumità;

Visto l'approssimarsi della stagione invernale;

Visto l'art.29 del D.Lgs. 30.04.1992, n.285 (codice della strada);

Visto il Regolamento di Polizia Rurale;

Visto l'art.50 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

Visto Statuto Comunale;

ORDINA

a tutti i proprietari di fondi confinanti con le strade comunali, vicinali, interpoderali e con le piste forestali comunali, distribuite su tutto il territorio del Comune di Argentera, di provvedere a:

- **mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada**
- **tagliare i cespugli ed i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, ostacolando il transito e limitando la visibilità;**
- **tagliare le piante che mettono a rischio la stabilità e la sicurezza delle strade;**
- **rimuovere immediatamente alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensione che, per effetto d'intemperie o per qualsiasi altra causa, vengano a cadere sul piano stradale;**
- **pulire i marciapiedi e le aree private, adibite a pubblico transito, antistanti le loro proprietà.**

RICORDA

ai proprietari dei fondi adiacenti alle strade gli obblighi sanciti dal l'art. 29 del codice della strada e le conseguenti sanzioni amministrative, nonché le responsabilità - anche penali - per i danni causati a persone o cose, in caso di inadempienza delle disposizioni stesse.

E' fatto obbligo ai funzionari ed agli agenti previsti dall'art. 12 del D.Lgs. 285/1992 di fare osservare la presente Ordinanza.

DISPONE

Dispone la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on line nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

AVVERTE

che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data della notificazione o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro i 120 giorni dalla notifica.

Dalla Residenza Municipale, 26 OTT. 2017

IL SINDACO
Prof. CIABURRO Monica

Monica

